



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO

Indice

PARTE PRIMA – NORME GENERALI	3
Articolo 1 – Finalità e definizioni	4
Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all’ingrosso	5
Articolo 3 – Modalità di rilevazione	6
Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati	7
PARTE SECONDA – PREZZI RILEVATI MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI	8
Articolo 5 – Compiti	9
Articolo 6 – Composizione	10
Articolo 7 – Durata e rinnovo	11
Articolo 8 – Decadenza e sostituzione	12
Articolo 9 – Funzionamento e rilevazione dei prezzi	13
Articolo 10 – Rilevazione in forma associata	14
APPENDICE - REGIME TRANSITORIO	15
Articolo 11 – Regime transitorio	16

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di commercio di Arezzo - Siena
2. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso la Camera di Commercio di Arezzo - Siena
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per “prezzi all'ingrosso” si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per “transazione” si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
 - c) per “rilevazione dei prezzi” si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio di Arezzo - Siena
 - d) per “forcella di prezzo” si intende l'intervallo tra prezzo minimo e prezzo massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Camera di Commercio procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
 - a) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni indicati nelle norme vigenti;
 - b) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni aventi un mercato considerevole a livello locale;
 - c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;
 - d) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici;
3. Scopo della rilevazione è di norma giungere all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una "forcella di prezzi" da un prezzo minimo ad un prezzo massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.
4. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
5. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.

Articolo 3 – Modalità di rilevazione

1. La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:
 - a) mediante apposite Commissioni Prezzi istituite dalla Giunta della Camera di Commercio, formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Regolamento;
 - b) mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio camerale competente, interpellando unità produttive e commerciali di riferimento nei settori oggetto della rilevazione.

Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati

1. La Camera di Commercio provvede a diffondere in appositi listini la "*forcella di prezzi*", da un prezzo minimo ad un prezzo massimo, rilevata per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali. Tali listini sono diffusi dalla Camera di commercio anche attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito web istituzionale.
2. Nel caso in cui nei settori agricoli, agroalimentari ed ittici oggetto di rilevazione venga istituita una specifica Commissione Unica Nazionale ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.M. 31 marzo 2017, n. 72 , la Camera di commercio – in conformità a quanto previsto all'art. 7, co. 2 del richiamato Decreto – sospende le corrispondenti rilevazioni dei prezzi e pubblica nei predetti listini i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N.
3. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di Commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

PARTE SECONDA – PREZZI RILEVATI MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI

Articolo 5 – Compiti

1. La Camera di Commercio di Arezzo – Siena dispone di due Commissioni Prezzi, ciascuna operante presso una delle due sedi.
Ferma restando l'analoga impostazione di fondo, sia la composizione delle Commissioni che i listini prezzi tengono conto delle specificità economiche dei territori provinciali di Arezzo e Siena
2. Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:
 - a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una "*forcella di prezzi*", da un prezzo minimo ad un prezzo massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato.
 - b) propongono alla Giunta della Camera di Commercio la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti.
 - c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

Articolo 6 – Composizione

1. La composizione delle Commissioni Prezzi è stabilita dalla Giunta della Camera di Commercio la quale, su proposta del Segretario Generale, predetermina, per ciascuna di esse, le Associazioni od Enti di provenienza ed il numero di componenti ottimali.
2. La scelta dei componenti avviene per designazione effettuata dalle Organizzazioni Professionali e/o Associazioni di categoria e/o Enti ed Istituzioni (Comune, Regione, Università etc.) individuati dalla Giunta.
3. Nel caso risulti opportuno e funzionale alla quotazione di particolari prodotti la Giunta può direttamente nominare quali membri delle Commissioni, esperti esterni che rispondano a specifici ed oggettivi criteri di esperienza e competenza
4. La Commissione è costituita da componenti titolari e supplenti, un presidente e un segretario.
5. Nella designazione ciascuna Organizzazione Professionale e/o Associazione di categoria e/o Ente ed Istituzione (Comune, Regione, Università etc.) avrà cura di indicare la specializzazione del rappresentante scelto ed il possesso dei requisiti di onorabilità dei soggetti prescelti (assenza condanne penali per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici; godimento dei diritti civili e politici).
6. Ciascun Componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità ad una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione, entrambe finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare. I Commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla commissione. La verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal presente Regolamento deve essere effettuata dalle Organizzazioni Professionali e/o Associazioni di categoria e/o Enti ed Istituzioni (Comune, Regione, Università etc.) designatrici.
7. Le funzioni di Presidente, che ha il ruolo di garantire terzietà nello svolgimento delle riunioni, sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio. Le funzioni del Presidente possono essere delegate ad un Vice Presidente per ciascuna delle due Commissioni, individuato nel responsabile territoriale del Servizio Regolazione del Mercato, cui fa capo la attività di rilevazione dei prezzi
8. Il ruolo di Segretario è svolto da un funzionario camerale. Il Segretario fa da supporto al Presidente nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 11. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e redige il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del presente Regolamento.
9. La Commissione può avvalersi del contributo da parte di esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione.

Articolo 7 – Durata e rinnovo

1. I componenti delle Commissioni sono nominati per un quinquennio e rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Entro novanta giorni prima della scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio competente della Camera di Commercio provvede a contattare le Associazioni di Categoria e gli Enti rappresentanti in seno alla Commissione per richiedere la designazione di nuovi componenti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di sessanta giorni per la risposta. In assenza di un riscontro espresso entro il predetto termine, i componenti della Commissione rimangono in carica in regime di *prorogatio* per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo.
3. In occasione dei rinnovi, la Giunta Camerale provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati, rispetto a quelli che già vi hanno provveduto in precedenza, designino loro rappresentanti nelle Commissioni Prezzi.

Articolo 8 – Decadenza e sostituzione

1. La Giunta della Camera di Commercio, su segnalazione del Presidente della Commissione, sentite le Associazioni di categoria, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a) l'assenza consecutiva e non giustificata ad $\frac{1}{4}$ delle riunioni previste durante l'anno;
 - b) la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza, secondo quanto specificato nell'articolo 9 del presente Regolamento.
3. I componenti la Commissione che sono stati condannati per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero che ricevono un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici o che perdono il godimento dei diritti civili e politici, decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.

Articolo 9 – Funzionamento e rilevazione dei prezzi

1. Le riunioni delle due Commissioni sono tenute presso le rispettive sedi locali della Camera di Commercio di Arezzo - Siena.
Se necessario, le riunioni delle Commissioni Prezzi possono essere tenute tramite videoconferenza o tramite audioconferenza.
2. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte delle Commissioni stesse, se non espressamente autorizzate dalla Camera di Commercio.
3. Le Commissioni si riuniscono con cadenza quindicinale (due volte al mese a settimane alterne). E' comunque prevista la possibilità di effettuazione di riunioni settimanali in periodi dell'anno in cui ciò risulta opportuno in considerazione della maggiore frequenza delle variazioni di prezzo di prodotti stagionali di particolare interesse.
La cadenza delle riunioni così come eventuali eccezionali sospensioni delle stesse nei periodi feriali verranno stabilite dal Presidente o dai Vice Presidenti delle Commissioni. Il Segretario della Commissione è tenuto a dare notizia delle variazioni di calendario con congruo anticipo a tutti i componenti delle Commissioni.
4. Il Segretario redige un verbale di ogni riunione delle Commissioni. Nei verbali delle Commissioni deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale al quale si riferiscono in prezzi rilevati.
Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti oggetto di discussione
I verbali, a cura del Segretario, vengono archiviati telematicamente.
5. La rilevazione dei prezzi è organizzata sulla base di criteri oggettivi. Essa si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione della Commissione e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per transazioni future.
Come previsto dall'art. 2 comma 3 del presente regolamento, per ciascun prodotto del listino deve essere fissata una quotazione minima ed una quotazione massima.
6. Come previsto dall'art. 3 comma 1 b) del presente regolamento, è possibile la rilevazione diretta di alcuni prezzi a cura dell'ufficio camerale competente, il quale interpella a tal fine unità produttive e commerciali di riferimento nei settori oggetto della rilevazione.

Articolo 10 – Rilevazione in forma associata

1. Nel caso in cui la Camera di commercio ritenga di interesse per gli operatori effettuare le rilevazioni dei prezzi avendo a riferimento un territorio più ampio di quello provinciale la Camera di commercio può svolgere tale rilevazione congiuntamente ad altre realtà camerali in conformità a quanto previsto all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.lgs 25 novembre 2016, n. 219 e s.m.i.

APPENDICE – REGIME TRANSITORIO

Art. 11 – Regime Transitorio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'insediamento delle due Commissioni Prezzi, formate secondo quanto previsto dall'art. 6.
2. Fino a tale momento – per dare continuità al servizio di rilevazione – proseguiranno ad operare le attuali Commissioni presso le due sedi della Camera di Commercio di Arezzo – Siena, che si riuniranno con le consuete scadenze temporali;
3. E' invece soppresso, con effetto dal 01/01/2020, il Comitato di Vigilanza Sala Contrattazioni operante presso la sede di Arezzo, i cui membri potranno essere chiamati a far parte della relativa Commissione a discrezione della stessa.